

IL PROGRESSO

MAGAZINE



L'IMPELLENTE SOSTENIBILITA' DEL PIANETA TERRA

Sviluppo sostenibile: possibile senza andare oltre la stratosfera

/ Mensile di informazione culturale a 360 gradi
Settembre/Ottobre 2016 Anno I - n.6 € 1,00 +/*

BREXIT: COSA CAMBIA
PER GLI ITALIANI IN UK
pag.3

I ROBOT NELLA VITA UMANA
pag.5

COME E' DESTINATA AD ESSERE
LA BANCA DEL FUTURO
pag.8-9

PANAMA PAPERS: PROVA DI AUTO-RICICLAGGIO?

di Giancarlo Marzo

I paradisi fiscali ci sono sempre stati e sempre ci saranno. E' questa la destabilizzante conclusione emersa dal caso dei cd. panama papers. I cd. panama papers, come noto, sono i circa 11 milioni di documenti (tra lettere, email e altro) relativi a oltre duecentodieci mila tra società, fondazioni e trust offshore - variamente riconducibili a re, leader mondiali, vip, artisti e calciatori resi pubblici - ottenuti e diffusi dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi del (The International Consortium of Investigative Journalists) in seguito al pentimento dell'inform-

risalto mediatico del fenomeno scoperto dai derivi, essenzialmente, dai nomi altisonanti dei soggetti finiti nell'inchiesta, la sua estrema gravità emerge considerando che i suddetti i veicoli offshore, istituiti in 21 paradisi fiscali sparsi per il mondo, tra i quali Caraibi, Jersey, Bermuda, Panama, Nevada, non servivano "solo" all'occultamento di reddito volatile ma costituivano, spesso, frutto di attività criminali gravissime (sfruttamento delle persone, traffico di droga e armi ecc.). Se, infatti, l'occultamento di reddito volatile costituiva certamente l'obiettivo di tutti quei

ancora "nascosti". Con riferimento alla portata dell'inchiesta, ossia al regime di utilizzabilità delle papers in processi nazionali amministrativi ovvero penali, con le precauzioni dovute all'estrema attualità del tema, si ritengono in parte mutuabili le considerazioni già espresse dai nostri Tribunali in sul non troppo dissimile caso della cd. Lista Falciani. Così, se da un lato, in caso di acquisizione legittima, i panama papers sarebbero certamente valutabili, insieme ad ulteriori elementi indiziari, dalle Commissioni tributarie; in ambito penale, si pongono tutte le

delle "prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge". La questione, in chiave penalistica, assume ancora maggiore rilevanza considerato che con l'entrata in vigore del legge 15 dicembre 2014, n. 186, accanto ai delitti di riciclaggio (648-bis) e rimpiego di denaro (art. 648-ter c.p.) è stato introdotto nel codice penale l'art. 648-ter1, relativo al nuovo reato di antiriciclaggio. Ebbene, considerato che il nuovo reato consiste, al pari delle altre fattispecie di reato, nella ripulitura di proventi derivanti da condotte criminose ma che,

i veicoli offshore, istituiti in 21 paradisi fiscali sparsi per il mondo, tra i quali Caraibi, Jersey, Bermuda, Panama, Nevada, costituivano, spesso, frutto di attività criminali gravissime.

atore segreto dello studio legale panamense Mossack Fonseca, gestore del patrimonio offshore dei grandi del mondo.

Dopo la campagna con la quale le Autorità dei singoli Paesi, in considerazione del mutato quadro internazionale, hanno "esortato" i propri cittadini detentori di patrimoni all'estero non dichiarati a rendersi trasparenti, ponendoli di fronte a una vera e propria ultima "chance", è venuto fuori che sono proprio coloro che dovrebbero cooperare lealmente e scambiarsi dati informazioni sensibili per combattere l'evasione (rappresentanti dei Governi coinvolti) ad avere interesse a che un reale ed effettivo scambio di informazioni non vi sia. Nonostante il

soggetti, generalmente persone fisiche, non aventi legami diretti con un determinato territorio (cantanti, piloti ecc.), in relazione a molti altri casi, spesso riguardanti leader politici e potenti in genere, il fine del labirinto di scatole cinesi costruito era quello nascondere soldi di altri. E tale schema, va avanti addirittura dal 1970. Sicché, considerato che tali manovre illegali costituivano e, forse, costituiscono una prassi diffusa, se da un lato può dirsi definitivamente caduto il fortino panamense, viene da chiedersi quanti siano i paradisi

questioni derivanti dalla presenza, nel nostro codice di procedura, dell'art. 191 che, come noto, vieta l'utilizzazione processuale

diversamente da riciclaggio e rimpiego, può posta in essere anche dall'autore dell'illecito presupposto, è evidente che

The World's Most Popular Tax Havens

Number of offshore companies incorporated by Mossack Fonseca, by jurisdiction



Sources: The Panama Papers, ICI

Forbes statista



l'utilizzabilità processuale penale dei papers determinerebbe delle conseguenze immediate non solo per i soggetti titolari degli attivi ma, altresì, per consulenti e operatori che abbiano supportato tali soggetti nella pianificazione delle strutture illecite.

Se da un lato, infatti, i soggetti ricompresi nella lista sarebbero

quasi automaticamente indagati per il delitto di auto-riciclaggio, dall'altro, è evidente che anche per soggetti collegati al titolare degli attivi ripuliti (consulenti, professionisti, intermediari) sarebbe più che probabile l'imputazione per il reato di riciclaggio per la cui imputabilità, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, è sufficiente

che il professionista si sia rappresentato la possibilità della provenienza delittuosa del denaro del proprio cliente, accettandone il rischio. Ciò posto, inoltre, considerato che per gli aderenti alla procedura di voluntary disclosure, come noto, era stata espressamente prevista la non punibilità - oltretutto per i reati fiscali - per i reati di riciclaggio,

impiego e auto-riciclaggio, si ritiene che in caso di regolarizzazione effettuata oggi, per esempio con lo strumento del cd. ravvedimento lungo, dovrebbero necessariamente riconoscersi i medesimi effetti premiali.

“IMPRESA FAMILIARE ESENTE DA IRAP”

(Cass. ord. n. 17429 del 30 agosto 2016)

Tassazione Irap attenuata per le imprese familiari. La Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n. 17429 resa il 30 agosto scorso, ha stabilito che qualora l'impresa familiare si serva delle prestazioni di un collaboratore svolgente attività meramente esecutive o mansioni di segreteria, l'Irap non sarà dovuta. Un monito che giunge a breve distanza dall'orientamento con il quale le Sezioni Unite hanno chiarito che ricorre autonoma organizzazione, ai fini Irap, soltanto qualora "il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive" (sent. n. 9451/2016 del 10 maggio 2016). Con la pronuncia in commento, in particolare, i Giudici di legittimità hanno ribaltato il precedente orientamento che, fino ad oggi, aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a imposta, la presenza di un solo collaboratore familiare, anche se in presenza di beni strumentali di esiguo valore (Cass. ord. n. 12616 del 17 giugno 2016, ex multis. sent. nn. 10777/2013, 1537/2014 e 22628/2014). L'ordinanza, dunque, in continuità con i principi espressi dalle Sezioni

Unite, ha allargato la platea di soggetti destinatari dell'esenzione in parola, ricomprendendo, oltre ai professionisti, anche tutti quei contribuenti che esercitano individualmente attività imprenditoriale avvalendosi della prestazione propria e di familiari. Inoltre l'imposta è dovuta anche nel caso in cui "si impieghino beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cass. ord. n. 9451/2016). Orbene, in merito alle mansioni di segreteria o meramente esecutive richieste, queste dovranno essere tali da recare all'attività familiare un apporto del tutto mediato o soltanto generico.

L'imprenditore più oculato e attento alle dinamiche imprenditoriali, dovrebbe, dunque, essere in grado di precisare, attentamente, in sede costitutiva dell'impresa familiare, quali siano le mansioni competenti al collaboratore di cui potrebbe avvalersi.